

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: NOVITA' DEL REGIME FORFETARIO

L'art. 1 commi 54-57 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto:

- l'estensione del regime forfetario mediante l'incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite dei ricavi e compensi per l'**accesso** e la **permanenza** nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica ed immediata dal regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.

Caratteristiche del regime forfetario

Il regime forfetario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- rispettano i requisiti di accesso e permanenza previsti dall'art. 1 comma 54 della L. 190/2014 e modificati dall'art. 1 comma 54 lett. a) della Legge 197/2022 come dettagliato nella tabella che segue:

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA	
Fino al 31.12.2022	Dal 01.01.2023
Ricavi e compensi non superiori a <u>65.000 euro</u> nell'anno precedente	Ricavi e compensi non superiori a <u>85.000 euro</u> nell'anno precedente
Sostenimento di spese per determinate tipologie di rapporti di lavoro ¹ per un ammontare non superiore a 20.000 euro lordi	Sostenimento di spese per determinate tipologie di rapporti di lavoro per un ammontare non superiore a 20.000 euro lordi

- non si trovano nelle seguenti condizioni ostative (o di esclusione) definite all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014:
 - a) utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
 - b) residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE² che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
 - c) compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93);
 - d) possesso, contemporaneamente all'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni, di:
 - partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;

¹ Lavoro accessorio (art. 70 D. Lgs. 276/2003), lavoro dipendente, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo e dai suoi familiari. Sono esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

² Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

- partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- e) esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta o nei confronti di soggetti ad essi riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione;
- f) possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, superiori a 30.000 euro; tale soglia non deve essere verificata se il rapporto è cessato.

Fuoriuscita dal regime in corso d'anno

L'art. 1 comma 71 della L. 190/2014 dispone che la perdita di uno dei requisiti d'accesso, oppure la verifica dell'esistenza di una condizione ostativa determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

L'art. 1 comma 54 lett. b) della L. 197/2022 introduce la fuoriuscita automatica e immediata dal regime a partire dall'anno stesso in cui i ricavi e i compensi percepiti superano euro 100.000.

La fuoriuscita in corso d'anno dal regime agevolato comporta i seguenti effetti:

- ai fini delle imposte dirette, per il periodo d'imposta in cui i ricavi e i compensi superano il limite di euro 100.000, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali. In previsione della fuoriuscita dal regime forfetario in corso d'anno sarebbe opportuno che il contribuente richieda e conservi la documentazione contabile (fatture di acquisto) per la deduzione analitica dei costi;
- ai fini IVA è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di euro 100 mila. Viene fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72, si intendono già effettuate per le quali non si pone quindi la necessità di operare rettifiche;
- i compensi percepiti, a seguito della fuoriuscita, sono assoggettati a ritenuta d'acconto. Poiché l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sorge in capo al sostituto d'imposta all'atto del pagamento del compenso e sulla base della situazione esistente a tale data, il contribuente dovrebbe informare il sostituto d'imposta della sua fuoriuscita da regime forfetario in modo da consentirgli il corretto adempimento degli obblighi inerenti la ritenuta, anche in difformità rispetto alle informazioni indicate in fattura.

È confermata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività a condizione che vengano rispettate specifiche condizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a riguardo.

Letizia Belli